

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 13 ottobre 2000****relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità autonoma delle Baleari, Spagna***[notificata con il numero C(2000) 3061]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/624/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 ottobre 2000, la Spagna ha confermato alla Commissione la presenza di casi di febbre catarrale in allevamenti ovini delle isole di Maiorca e Minorca, nell'arcipelago delle Baleari.
- (2) Nell'intento di evitare la propagazione della malattia, le autorità spagnole hanno vietato la spedizione di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni dal territorio della Comunità autonoma delle Baleari.
- (3) La febbre catarrale degli ovini è inclusa nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE). La sua diffusione costituisce un grave pericolo per la Comunità e potrebbe avere ripercussioni sul piano degli scambi commerciali internazionali.
- (4) Per motivi di chiarezza e di trasparenza è consigliabile adottare a livello comunitario misure intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda i movimenti di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio della Comunità autonoma delle Baleari. Tali misure tengono conto delle misure già adottate dalle autorità spagnole.
- (5) In attesa della riunione del comitato veterinario permanente, è opportuno che la Commissione adotti, in collaborazione con lo Stato membro interessato, misure di protezione provvisorie per quanto riguarda i movimenti

di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio della Comunità autonoma delle Baleari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Spagna vieta la spedizione di animali vivi delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro embrioni ed ovuli a partire dal territorio della Comunità autonoma delle Baleari.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi della situazione e ai risultati delle indagini e degli studi condotti dalle autorità spagnole.

La presente decisione verrà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 18 ottobre 2000.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.